

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI SPELEOLOGIA

Art. 1 (Finalità)

Il presente Regolamento definisce criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1, lettere b) e c), della L.R. 01.09.1966 n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29.06.1939 n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli Venezia Giulia) e della L.R. 27.11.2006 n. 24.

Art. 2 (Beneficiari e iniziative ammissibili)

Sono ammessi agli interventi contributivi di cui all'art. 1 le iniziative degli enti e organismi senza fine di lucro aventi sede legale nella Provincia di Udine che perseguono scopi coerenti con le finalità della legge, aventi ad oggetto:

- a) la realizzazione di ricerche scientifiche, studi e pubblicazioni riguardanti i fenomeni carsici della provincia;
- b) l'organizzazione di convegni e congressi, seminari, conferenze e ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche.

Art. 3 (Spese ammissibili)

Sono ammissibili a contributo le spese da sostenere successivamente alla data di presentazione della domanda, che risultano direttamente inerenti alla realizzazione dell'iniziativa, ed in particolare le seguenti:

- a) spese per l'acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale speleologico;
- b) spese connesse con l'organizzazione e lo svolgimento di attività di esplorazione speleologica e di iniziative di carattere didattico;
- c) spese per l'affidamento di incarichi di studio e ricerca e spese per la stampa e la diffusione dei relativi elaborati nonché di pubblicazioni a carattere didattico, scientifico, educativo ed informativo;
- d) spese per compensi a relatori, docenti e tecnici e per l'ospitalità dei medesimi, nonché spese organizzative, ivi comprese quelle per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

Art. 4 (Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o organismo richiedente, sono presentate alla Direzione d'Area Ambiente della Provincia di Udine entro il mese di febbraio di ogni anno per le iniziative da svolgersi nell'anno stesso.

Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

1. programma generale delle attività e iniziative previste;
2. relazione dettagliata dell'iniziativa per la quale si chiede il finanziamento;
3. preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diverse da quella richiesta all'Amministrazione provinciale;
4. bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e bilancio preventivo per l'anno corrente;
5. atto costitutivo, statuto e verbali di nomina delle cariche sociali, qualora non già in possesso dall'Amministrazione provinciale di Udine; in quest'ultimo caso, dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 da cui risulti che i medesimi documenti non hanno subito variazioni;
6. ogni altra documentazione e informazione indicata nel modulo per la richiesta dei contributi in materia di speleologia predisposto dall'Amministrazione provinciale.

2. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate.

Art. 5 (Criteri di priorità)

1. L'entità del contributo da assegnare per ciascuna iniziativa è fissata con riferimento all'importo delle spese riconosciute ammissibili fino alla misura massima del 100%.
2. La determinazione dei contributi da assegnare è effettuata tenendo conto dell'obiettivo di assicurare il soddisfacimento del più alto numero di domande di contributo compatibile con lo stanziamento a disposizione.
3. Verranno applicati inoltre i seguenti criteri di priorità:
 - a) le spese per l'acquisto di attrezzatura, equipaggiamento e materiale speleologico finalizzato a svolgere con sicurezza l'attività;
 - b) le spese connesse con l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di esplorazione speleologica, di pubblicazione e diffusione didattica degli esiti delle stesse, nonché le altre spese ammissibili ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;

Art. 6
(Disposizioni di rinvio)

Per le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo e per quanto non disposto dal presente regolamento e relativa delibera di approvazione trovano applicazione le disposizioni contenute nel "Regolamento provinciale per la concessione dei contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati".

Regolamento approvato con delibera del Commissario straordinario n. 12 – adottato con i poteri del Consiglio Provinciale di cui all'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 – nella seduta del 27.02.2008, immediatamente esecutiva.